

31 luglio 2014

parAdigmi



PROGETTO MOYO LESOTHO

Fino al 15 ottobre 2014
puoi donare 2 euro per
ogni SMS inviando al
45515

per aiutare 41.000
bambini del Lesotho

Prossima- mente

- ◆ In programma corsi per piattaforme di sollevamento, carrelli elevatori e macchine operatrici
- ◆ Corsi lavoratori e preposti su richiesta

FINANZIAMENTI INAIL PER PROGETTI SULLA SICUREZZA

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio scorso il bando INAIL che stanZIA **30 milioni di euro** per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchinari e attrezzature, finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il bando è rivolto alle **piccole e microimprese** (anche le aziende individuali) dei settori edili, agricoli e di materiali lapidei; tre settori in cui gli indici infortunistici sono particolarmente elevati per frequenza e gravità. Particolare attenzione è stata rivolta, infatti, ai rischi connessi all'uso dei trattori agricoli o forestali nel settore agricolo, alla movimentazione manuale dei carichi e/o di caduta dall'alto nei cantieri nel settore dell'edilizia e all'esposizione a rumore e/o a polveri e alla movimentazione manuale dei carichi nel settore di estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Per quanto riguarda l'ammontare del finanziamento, il contributo copre fino al **65%** i costi sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto, fino ad un contributo massimo concedibile a ciascuna impresa di **50.000 euro**.

Per favorire un'ampia partecipazione al bando è previsto un **contributo minimo di 1.000 euro**, quindi anche per progetti di modesta entità.

La domanda dovrà essere presentata telematicamente a partire dal 3 novembre prossimo e fino al **3 dicembre 2014**. Le imprese registrate negli archivi Inail avranno a disposizione una procedura informatica per la compilazione della domanda, secondo le indicazioni contenute nel Bando.

E' previsto un termine massimo di sei mesi (improrogabile) per la realizzazione degli interventi finanziati.

Per maggiori informazioni si rimanda al bando, disponibile sul sito web dell'istituto:

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperla_sicurezza/BandoFipit/index.html

Oppure è possibile contattare il Contact Center dell'Inail (numero verde 803.164, gratuito da rete fissa - per le chiamate da cellulare è disponibile il numero a pagamento 06 164164).

Prorogato libretto d'impianto e rapporto di efficienza energetica

Lo scorso 4 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 il Decreto con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha prorogato al 15/10/2014 il termine per l'applicazione dei nuovi format del Libretto di impianto per gli impianti termici per la climatizzazione e la produzione dell'acqua calda sanitaria e del Rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, contenuti nel precedente D.M. 10/02/2014. Il provvedimento lascia tuttavia aperte una serie di questioni, per le quali si ritiene opportuno formulare alcuni chiarimenti.

La domanda principale è: per la data del 15/10/2014 gli impianti devono essere muniti del libretto, o bisogna semplicemente iniziare ad adottare il nuovo format in occasione degli interventi?

Rimanendo ad una interpretazione "letterale" della norma, il 15/10/2014 rappresenta la data a partire dalla quale:

1. Gli impianti per la climatizzazione dovrebbero essere già muniti del nuovo libretto;
2. Occorre adottare il nuovo format del rapporto di efficienza energetica, nei casi in cui questo è prescritto.

Soprattutto riguardo al primo punto si incentrano i dubbi degli operatori. In merito, il Ministero dello sviluppo economico ha diffuso un comunicato stampa nel quale specifica che il rinvio è finalizzato a "consentire alle Regioni e agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici", e permette quindi fino alla predetta data del 15/10/2014 di utilizzare, nelle operazioni di controllo o negli interventi di nuova installazione, sostituzione o manutenzione, indifferentemente sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto.

In pratica sembrerebbe lasciar intendere come, decorso il suddetto termine, occorra semplicemente iniziare ad adottare il nuovo modello nelle operazioni di nuova installazione, sostituzione, manutenzione o controllo. Si tratta peraltro di una interpretazione forzata del dettato normativo, in quanto il D.M. 10/02/2014 è chiaro nel prescrivere quanto segue:

Modello di libretto di impianto per la climatizzazione

*"A partire dal 1° giugno 2014 [ora 15 ottobre 2014], gli impianti termici sono **muniti** di un «libretto di impianto per la climatizzazione» conforme al modello riportato all'allegato I del presente decreto".*

Modelli di rapporto di efficienza energetica

*"A partire dal 1° giugno 2014 [ora 15 ottobre 2014], in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, **si conforma** ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto."*

In pratica si può affermare che il **libretto deve essere in dotazione di tutti gli impianti a far data dal 15/10/2014**, anche perché il decreto di proroga si è limitato a sostituire la data di riferimento. Questa appare l'unica interpretazione corretta, fatte salve le Regioni che abbiano a loro volta provveduto a fornire indicazioni, ritenendo possibile e ragionevole che le stesse possano adottare un diverso orientamento, sempre che non intervengano nel frattempo dei chiarimenti ministeriali più "ufficiali".

Per ora alcune Regioni hanno comunicato l'interpretazione estensiva che ritiene il 15/10/2014 la data a partire dalla quale ci si deve iniziare ad attivare.

LA NUOVA DIRETTIVA AIA-IED (ex IPPC)

E' già in vigore il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014, che ha recepito (con oltre un anno di ritardo) la direttiva 2010/75 relativa alle emissioni industriali e alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, detta anche direttiva IED, una sigla che sostituirà la vecchia IPPC ma che corrisponde ancora a quella che in Italia è prevista come A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale). Si tratta di una autorizzazione obbligatoria per impianti di tipo industriale o di gestione dei rifiuti, cioè per stabilimenti che possono avere importanti ricadute per l'ambiente. Per citare alcuni casi: industrie ceramiche, chimiche, grandi allevamenti, trattamento superficiale dei metalli ecc.

Dopo circa un decennio viene a modificarsi anche il campo di applicazione, di conseguenza alcune tipologie di attività produttive prima non soggette dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni.

Il decreto modifica principalmente la parte seconda del Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006) per quanto riguarda il rilascio dell'AIA, altre modifiche, su cui non entriamo nei dettagli, sono relative alla parte Quarta (incenerimento dei rifiuti) e alla parte Quinta (emissioni in atmosfera, grandi impianti di combustione e installazioni che producono biossido di titanio).

Una importante variazione riguarda la durata dell'Autorizzazione, che passa da 5 a 10 anni.

Un altro aspetto sostanziale riguarda l'obbligo di predisporre e sottoporre all'autorità competente una specifica **Relazione di Riferimento** contenente informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Questa Relazione di Riferimento deve essere allegata alla domanda di AIA, anche per varianti, nel caso in cui l'attività comporti l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione (cioè pressoché sempre). Quindi anche le aziende già autorizzate dovranno effettuare questo studio di approfondimento alla prima necessità di variante o di rinnovo dell'AIA.

Il contenuto della Relazione dovrà essere validato dall'Autorità Competente. Viene pertanto instaurato un collegamento fra attività produttiva e bonifica di suoli ed acque contaminate, con un nuovo approccio che tende a prevenire l'inquinamento. Si segnala fra l'altro che anche nel corso del 2013 alcune autorità competenti hanno iniziato a chiedere questa relazione nelle more del recepimento delle Direttiva.

Per quanto concerne il campo di applicazione, vale a dire le tipologie di impianti (ora definiti "installazioni") che sono soggetti all'Autorizzazione, le novità sono le seguenti:

- E' stata rideterminata la categoria della fabbricazione di prodotti ceramici, che ora fa riferimento esclusivamente alla capacità produttiva (75 tonnellate/giorno) e non più anche ad altri parametri (di fatto non cambia nulla per i produttori di piastrelle).
- Per le industrie chimiche scompare la dicitura "di base" che era abbinata alla fabbricazione di prodotti chimici organici e inorganici: questo porta automaticamente ad un ampliamento dell'obbligo di AIA includendo anche gli impianti che producono materiali pronti per il consumo o comunque non considerati come "prodotti di base". Può essere il caso in particolare di polimeri e fibre sintetiche, sostanze coloranti organiche, tensioattivi ecc.



Via della
Costituzione, 30
41058 VIGNOLA (MO)
c.f. e p. iva
02813710361

Telefono:
059-765293

Fax:
059-7703316

posta@paradigmi.net

www.paradigmi.net

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA



*Il 7 settembre 2014
scade il termine per
presentare la
domanda di rilascio
AIA per le nuove
attività soggette
all'autorizzazione*

*Libretto d'impianto
e Rapporto di
efficienza
energetica
prorogati al 15
ottobre 2014*

La nuova direttiva AIA-IED (continua)

- Per la gestione dei rifiuti, viene modificata la descrizione delle attività interessate, rendendola più semplice, e modificando in parte il campo di applicazione: oltre ad alcune modifiche di dettaglio, la principale novità è l'inserimento delle attività di "accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi" prima dell'avvio a trattamento o smaltimento con capacità di stoccaggio superiore a 50 tonnellate.
- E' inserita l'attività di fabbricazione di pannelli a base di legno (truciolari, a fibre orientate, o fibre semplici) con capacità produttiva superiore a 600 mc/giorno
- Le industrie che producono mangimi vengono equiparate alle industrie alimentari, per le quali viene anche introdotta una specifica soglia di applicazione nel caso di materie prime miste (sia vegetali che animali).
- Sono infine inserite le attività di conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 mc al giorno.

Per le attività esistenti (cioè che alla data del 6 gennaio 2013 avevano già ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie, e che alla data del 6 gennaio 2014 erano già in funzione) gli eventuali provvedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'AIA già in corso si sono conclusi sulla base della normativa precedente il 25 giugno 2014. I gestori possono però presentare una istanza di adeguamento alla nuova disciplina.

I gestori delle attività che rientrano ex novo nel campo di applicazione dell'AIA dovranno presentare la domanda per il rilascio dell'AIA entro il 7 settembre 2014. La procedura dovrà concludersi entro 10 mesi, cioè entro il 7 luglio 2015. A quella data gli impianti esistenti non potranno continuare l'attività se non in possesso della nuova autorizzazione.

Si raccomanda di avviare da subito l'iter per la presentazione della domanda perché normalmente servono diverse settimane per elaborare tutti i documenti necessari e pertanto (considerando il mese di agosto in mezzo) non c'è molto tempo a disposizione.

La privacy sotto l'ombrellone

Nella nostra pagina Facebook:

(<https://www.facebook.com/pages/Paradigmi-Srl/148118011892557>) potete trovare i consigli del Garante per navigare sicuri durante le vacanze estive.

Paradigmi Srl è una società di consulenza e servizi, operante in diverse aree dell'Italia centro-settentrionale. La società è stata costituita nel 2002, su iniziativa dell'amministratore, che aveva maturato in precedenza un'esperienza decennale nel settore, e di un gruppo di professionisti con i quali erano state avviate importanti collaborazioni e sinergie. Gli ambiti di intervento sono molto numerosi, e possono essere riassunti in servizi tecnici e di consulenza negli ambiti della **sicurezza sul lavoro**, **l'ambiente e la qualità**. Fra le altre specializzazioni si segnalano i servizi in materia di **acustica ambientale e tecnica**, sulla tutela dei **dati personali**, e le attività di **formazione**, per le quali Paradigmi collabora con altri professionisti e società per offrire una vasta gamma di soluzioni alla clientela.